

Nel precedente verbale di domenica 5 giugno 2022, inviato in pari data alla Segreteria dell'Ordine per la pubblicazione scrivevo "... illudendomi che sia l'ultimo della serie da me redatti, dato che non sono rileggibile, e che quindi dovrò passare il testimone il 23 giugno o, nella peggiore delle ipotesi il 29 giugno. ...".

Oggi la Segreteria mi scrive inoltrandomi la comunicazione del CNI del 7.6.2022 in cui il RPCT Unico Nazionale rammenta "... riguardo alle criticità, ANAC ha inoltre specificato che i soggetti che hanno evidenziato al 31 maggio 2022 nella griglia di rilevazione **carenze significative di pubblicazione, attribuendo nella colonna "completezza di contenuto" un valore inferiore a 3**, sono tenuti a monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dall'ente, verificando il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione entro la data del **31 ottobre 2022**. ..."

So bene che nella colonna H "COMPLETEZZA DEL CONTENUTO" ho inserito ben 49 "n/a" ovverosia "non applicabile", 8 voti pari a 3 ed un solo voto pari a 2 (rimando al mio precedente verbale per una trattazione più ampia), ma quest'ultimo voto non al massimo significa che ho già "inguaiato" il mio successore senza possibilità di rimedio se non facendogli sin d'ora presente che dovrà "sorbirsi" la griglia aggiuntiva ed il monitoraggio della nota dolente.

Ma quale è il fattaccio che provoca questo "allarme" da monitorare scrupolosamente?

Riporto semplicemente: Art. 15, comma 1, lettera b). D. Lgs n. 33/2013, vado, leggo e riporto

"Art. 15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: (comma così modificato dall'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)

...

b) il curriculum vitae;

..."

Così ho fatto a suo tempo, ma nella griglia da usare, l'ANAC oltre che indicare la norma ha anche scritto (colonna E, contenuti dell'obbligo) "*1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo*", cosa che la Legge non dice (Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit: "Dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto ha taciuto").

Il perfetto burocrate ANAC ha però precisato come sopra riportato e, purtroppo, lo Studio Pingi (Monica Francalancia) ci ha inviato, ed a suo tempo ho fatto pubblicare, tale curriculum che però non è conforme allo standard europeo.

Seguendo le istruzioni di compilazione, nella griglia pubblicata a fine maggio, scadenza tassativa, non essendo tutto perfetto, ho dovuto attribuire il voto 2 (il voto va da zero a 3).

Se vale la stessa regola (nella griglia l'ANAC scrive genericamente curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo) anche i consiglieri dovrebbero pubblicare un curriculum conforme allo standard europeo (meglio farlo, non si sa mai, così si può mettere tranquillamente il voto 3 e levarci da torno i successivi controlli automatizzati ANAC), comunque, viste le imminenti elezioni, ritengo possa essere un argomento per l'ultimo Consiglio da tenersi sabato prossimo.

In tutta questa vicenda "burocratica" (la burocrazia sta stravincendo su tutti i fronti) ritengo che il CNI non ci difenda correttamente.

E' chiaro a tutti che il problema è marginale, ma che il CNI, in prossimità delle elezioni, ben sapendo che la maggioranza dei RPCT dovrà cambiare, non provi nemmeno a proteggere gli Ordini da queste baggianate è deprimente. Collaborare fattivamente sì, subire passivamente no!

Aggiungerò i miei verbali sul sito solo quando li avrò terminato tutti, ho già perso inutilmente pure troppo tempo.

Recanati 8 giugno 2022.

ing. Brodolini Mario-Francesco RPCT in regime di prorogatio di fatto.